Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Il/La sottoscritto/a……., nato/a a **.....** Prov. (…), il …., e residente a **....**, Prov. (…)in Via…… n…., consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità, in qualità di……[1] dell'impresa…….(P. Iva n.)

D I C H I A R A

che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, previste dall'articolo 67[2] del D. lgs. 6 Settembre 2011, n. 159 "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 Agosto 2010, n.136*" e successive modificazioni ed integrazioni.

D I C H I A R A

Inoltre, per le finalità dell'art. 85 (soggetti sottoposti alla verifica antimafia) del già citato D. lgs. 6 Settembre 2001, n. 159, che i propri familiari conviventi **di maggiore eta'** sono:

Cognome	Nome	Luogo/data nascita	Rapporto parentela	Codice Fiscale

Luogo e data:

(firma per esteso e leggibile)

Si allega copia di documento d'identità in corso di validità.

1 Indicare il ruolo di riferimento: Legale rappresentante, Amministratore unico, Socio, Direttore tecnico, ecc.

2 Costituiscono cause ostative l'avere in corso procedimenti o essere destinatari di provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, di cui all'art. 4 del D. lgs. 159/2011: indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all'art. 416-*bis* c.p.; indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del c.p.p. ovvero del delitto di cui all'art. 12-*quinquies*, comma 1, del D.L. n. 306/1992, come convertito dalla L. n. 356/1992; coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del c.p. o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso cod. nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo; a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della L. n. 645/1952, e nei confronti dei quali debba ritenersi che continuino a svolgere un'attività analoga; coloro che compiano atti preparatori diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 645/1952; fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella L. n. 895/1967, e negli articoli 8 ss. della L. n. 497/1974, e ss.mm.ii.; istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti; persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della L. n. 401/1989.

Estratto da D. LGS. 159/2011 e s.m.i.
Art. 85 (*Soggetti sottoposti alla verifica antimafia*)

1. La documentazione antimafia, se si tratta di imprese individuali, deve riferirsi al titolare ed al direttore tecnico, ove previsto.

2. La documentazione antimafia, se si tratta di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, deve riferirsi, oltre che al direttore tecnico, ove previsto:
a) per le associazioni, a chi ne ha la legale rappresentanza;
b) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-*ter* del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento oppure detenga una partecipazione inferiore al 10 per cento e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
c) per le società di capitali, anche al socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero al socio in caso di società con socio unico;
d) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate;
e) per le società semplice e in nome collettivo, a tutti i soci;
f) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari;
g) per le società di cui all'articolo 2508 del codice civile, a coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato;
h) per i raggruppamenti temporanei di imprese, alle imprese costituenti il raggruppamento anche se aventi sede all'estero, secondo le modalità indicate nelle lettere precedenti;
i) per le società personali ai soci persone fisiche delle società personali o di capitali che ne siano socie.

2-bis. Oltre a quanto previsto dal precedente comma 2, per le associazioni e società' di qualunque tipo, anche prive di personalità' giuridica, la documentazione antimafia e' riferita anche ai soggetti membri del collegio sindacale o, nei casi contemplati dall'articolo 2477 del codice civile, al sindaco, nonché' ai soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

2-ter. Per le società' costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, la documentazione antimafia deve riferirsi a coloro che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'impresa.

2-quater. Per le società' di capitali di cui alle lettere b) e c) del comma 2, concessionarie nel settore dei giochi pubblici, oltre a quanto previsto nelle medesime lettere, la documentazione antimafia deve riferirsi anche ai soci persone fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento, nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre società' di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di amministrazione della società' socia, alle persone fisiche che, direttamente o indirettamente, controllano tale società', nonché' ai direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La documentazione di cui al periodo precedente deve riferirsi anche al coniuge non separato.

3. L'informazione antimafia deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui ai commi 1, 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater che risiedono nel territorio dello Stato.